



REGIONE
PUGLIA



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



FAQ Bando Intervento SRD15

- **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Per le aziende agricole che esercitano anche attività forestale come attività connessa è necessario avere il codice ATECO silvicoltura presente in visura camerale, così come previsto dall'articolo 2135 del C.C.?

No, non è necessario attivare specifici codici ATECO. Tuttavia, si rammenta che i criteri di selezione prevedono punteggi per il Principio 03 Caratteristiche del soggetto richiedente da tenere in considerazione ai fini della graduatoria delle domande candidate dall'Avviso Pubblico.

Se l'attività principale dell'azienda è agricola, vale il DE MINIMIS silvicoltura (300.000,00 euro)?

Ai sensi dell'articolo 3 par. 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 uno Stato membro non può concedere più di 300.000 euro nell'arco di tre anni a una medesima impresa, intesa anche come "impresa unica". Pertanto, per tale requisito, il contributo pubblico a favore del beneficiario, inteso come impresa unica, non può superare il limite di 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis", prendendo in considerazione l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti al provvedimento di concessione dell'intervento in esame. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

A titolo esemplificativo, nel caso di un provvedimento di concessione da emettersi in data 10/10/2026, il calcolo dell'importo concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 10/10/2023 al 10/10/2026. Pertanto, a conclusione dell'istruttoria della singola DdS, nella determinazione dell'aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa ai benefici, si terrà conto del limite di 300.000,00 euro, considerando altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nei tre anni precedenti in regime "de minimis". Il suddetto limite è da considerarsi includendo le spese generali e l'IVA ove ammissibile. Al fine di eseguire le verifiche pertinenti l'ufficio istruttore procede attraverso l'estrapolazione della "visura de minimis" dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).